Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 novembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 701.

Trasformazione, da biennale a triennale, del corso per ottici « G. Ratti » funzionante presso il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 febbraio 1940 con il quale il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino è stato autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico;

Vista l'istanza del presidente del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino intesa ad ottenere l'autorizzazione a trasformare la predetta scuola da biennale in triennale;

Visto il nuovo regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino è autorizzato a trasformare, da biennale in triennale, la dipendente scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico istituita con regio decreto 8 febbraio 1940, secondo il regolamento scolastico, gli orari ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto e firmati d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1972

LEONE

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 50 — CARUSO

SCUOLA SERALE SPECIALE TRIENNALE DI OTTICA « G. RATTI » IN TORINO PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA DI OTTICO.

Regolamento

CAPITOLO I.

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 1.

La scuola per ottici, istituita dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino in base al regio decreto 8 febbraio 1940 ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico necessario per preparare compiutamente e razionalmente personale idoneo all'esercizio dell'ottico quale ausiliario della arte sanitaria, secondo lo specifico profilo professionale. Le licenze rilasciate dalla scuola al termine del corso di studi ed in seguito ad esito favorevole dell'esame finale generale di abilitazione, sono valide ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

La scuola con sede in Torino, via Chiomonte 4, è gestita direttamente dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino che la rappresenta giuridicamente e provvede al suo mantenimento.

I proventi delle tasse scolastiche ed i contributi ricevuti da enti vari vengono utilizzati per il sostenimento delle spese necessarie.

Art. 3.

Il personale della scuola è costituito: *a*) dal direttore, unico responsabile dell'indirizzo disciplinare, morale, culturale, pedagogico e didattico di fronte al consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino; *b*) dal Corpo insegnante per le materie teoriche, culturali e scientifiche e per le materie professionali e pratiche; *c*) dal segretario; *d*) dal personale ausiliario di servizio; (bidello).

Art. 4.

Il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino provvede alla nomina del direttore che deve essere di provata capacità ed esperienza didattica e tecnica. Su designazione del

suddetto procede alla nomina annuale o alla conferma degli insegnanti.

Inoltre, riceve la relazione annuale sul funzionamento didattico della scuola redatta dal direttore; delibera di propria iniziativa o su proposta del direttore, su tutte le questioni che interessano l'andamento ed il funzionamento della scuola.

Art. 5.

Sono compiti specifici del direttore: *a*) la formulazione delle proposte al consorzio provinciale per l'istruzione tecnica per la regolare nomina degli insegnanti scegliendoli, ove meglio è possibile, tra specialisti di riconosciuta competenza e forniti dei requisiti voluti; *b*) la vigilanza sull'andamento didattico e disciplinare della scuola; *c*) la redazione della relazione annuale sul funzionamento della scuola; *d*) la segnalazione e le proposte al consorzio di provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola; *e*) la convocazione ordinaria e straordinaria degli insegnanti sia per il normale svolgimento delle operazioni scolastiche e sia nei casi in cui essa sia ritenuta necessaria; la vigilanza sull'esatto adempimento dei doveri da parte degli insegnanti.

CAPITOLO II.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 6.

Il corso è triennale e si svolge nelle ore serali. L'anno scolastico segue il diario delle scuole statali. E' suddiviso in due periodi ciascuno della durata di circa un quadrimestre, ed al termine di ciascuno di essi si ha lo scrutinio dei risultati di profitto conseguiti. Lo scrutinio del 2° periodo ha valore di scrutinio finale per il passaggio alla classe successiva senza esami o di rinvio alla sessione di riparazione nelle materie in cui non sia stata ottenuta la sufficienza (6/10). Per l'ultima classe del corso (3ª classe) i risultati di scrutinio finale hanno valore limitato all'ammissione all'esame generale obbligatorio di licenza della sessione estiva.

Art. 7.

L'insegnamento comporta 24 lezioni settimanali tanto nella 1ª che nella 2ª e 3ª classe secondo l'orario che fisserà la direzione tenute presenti le varie esigenze. La distribuzione delle materie d'insegnamento ed orari delle lezioni per ogni classe del corso è indicata nello specchio di cui all'art. 19 del presente regolamento.

CAPITOLO III.

AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Art. 8.

Possono accedere alla scuola per ottici coloro che siano in possesso della licenza di scuola media statale o legalmente riconosciuta e abbiano sufficienti cognizioni culturali e disposizioni attitudinali, opportunamente controllate e documentino legalmente di possedere un effettivo tirocinio di lavoro pratico specifico dell'ottico presso un ottico autorizzato, diplomato ed esercitante, o presso un'industria del ramo, presso la quale il postulante svolga l'effettivo lavoro dell'ottico (molatura lenti e montaggio occhiali da vista ecc.).

CAPITOLO IV.

ISCRIZIONE

Art. 9.

Le iscrizioni hanno inizio normalmente il 1° settembre e termine il 25 settembre di ogni anno, eccetto determinazioni contrarie che saranno prese di volta in volta. Il numero massimo di allievi iscrivibili per classe è di 30. L'accettazione delle domande di iscrizione avviene a seguito d'esame e graduatoria da parte di apposita commissione presieduta dal direttore e includente il Corpo insegnante.

La direzione può disporre la soppressione o la sospensione della 1ª classe qualora il numero degli iscritti risulti troppo basso, ossia inferiore a 10. La decisione circa la soppressione o la sospesione della classe 1ª deve venire comunicata agli aspiranti entro il 10 ottobre. Nel caso di soppressione o sospensione le tasse ed i contributi versati all'atto della richiesta iscrizioni saranno rimborsati. Sulle decisioni prese dalla direzione è ammesso ricorso al consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino il quale deciderà insindacabilmente.

Art. 10.

Le domande di iscrizione alla 1ª classe, redatte su carta legale, vanno indirizzate alla Direzione della scuola per ottici e devono essere presentate corredate dai documenti prescritti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, redatti (ove occorra) nella prescritta carta legale e unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro presso il quale l'aspirante ha eventualmente svolto il periodo di apprendistato. Per l'iscrizione alla 2ª ed alla 3ª classe, o per la 2ª volta alla 1ª classe per l'anno successivo a quello di frequenza di essa, basta presentare la domanda in carta semplice di proseguimento degli studi.

La tassa d'iscrizione, fissata come appresso, dovrà essere versata sul conto corrente n. 2/25955, intestato al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino, entro il 1° novembre.

Art. 11.

Dell'inizio delle lezioni verrà dato preventivo pubblico avviso mediante annuncio affisso all'albo della scuola ed eventualmente con altri mezzi di pubblicità, ove ciò sia ritenuto necessario ed opportuno.

CAPITOLO V.

TASSE SCOLASTICHE

Art. 12.

Le tasse scolastiche d'iscrizione, frequenza ed esami da versarsi presso la segreteria della scuola all'atto dell'iscrizione in unica soluzione, sono fissate come segue:

Classe I: L. 30.000;
Classe II: L. 30.000;
Classe III: L. 30.000 (più 10.000 d'esame).

Le suddette tasse possono subire modificazioni, anno per anno, ove il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica lo ritenga necessario in base all'andamento dell'indice del caro vita locale. Per il rilascio della licenza di abilitazione la tassa da versarsi è di L. 1400 oltre alla tassa di concessione governativa per il patentino.

Art. 13.

Il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, su proposta della direzione della scuola, può concedere l'esenzione della tassa di frequenza a quegli allievi che, dimostrando particolari attitudini ed abilità, buona volontà, ed avendo conseguito ottimo profitto, comprovino di trovarsi in particolari condizioni di disagio economico.

Art. 14.

L'allievo che oltre il 10 novembre ritenesse di ritirarsi dalla scuola perderà il diritto al rimborso delle tasse versate per la iscrizione.

CAPITOLO VI.

OBBLIGHI E DISCIPLINA DEGLI ALLIEVI

Art. 15.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza delle lezioni sia teoriche che pratiche. Queste ultime potranno essere in parte anche appoggiate presso laboratori o istituti appositamente convenzionati, estranei alla scuola, qualora il consorzio ne ravvisi l'opportunità.

Art. 16.

Gli alunni appartenenti a classi dalle quali si ottiene la promozione per effetto di scrutinio finale, che abbiano fatto un numero di assenze, anche giustificate, superiori ad un terzo del numero complessivo delle lezioni ed esercitazioni, sono rinviati in tutte le discipline alla sessione di riparazione. Nel caso in cui il limite di assenze sia stato superato per cause gravi ed eccezionali, il consiglio di classe può, con deliberazione motivata ed inappellabile, dichiarare l'approvazione dell'alunno in quelle materie, per le quali disponga di elementi di giudizio sufficienti per poterne valutare la preparazione.

Art. 17.

Gli alunni che vengano meno ai doveri scolastici dimostrando abituale negligenza ed impreparazione, scarso profitto nello studio o nel tirocinio pratico, oppure evidente, inammissibile,

disinteresse per una o più materie od esercitazioni di laboratorio, gli alunni che si assentano senza giustificato motivo o che si allontanano arbitrariamente dalle lezioni, gli alunni che turbano la tranquillità delle lezioni e della scuola, ne offendono il decoro e la morale sia dentro che fuori di essa o nuocciono con atti o cattivo comportamento alla disciplina della scuola ed al regolare svolgimento delle lezioni e della vita scolastica, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione;

b) allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni;

c) rinvio alla sessione di esami di riparazione in tutte le materie, anche in quelle superate quando il voto di condotta finale assegnato dal consiglio di classe risulta inferiore a 8/10;

d) allontanamento dalla scuola per l'intero anno scolastico comprese le sessioni di esami, con perdita dell'anno scolastico;

e) radiazione per sempre dai corsi della scuola;

f) in caso di danni procurati volontariamente o per negligenza ai locali e/o alle suppellettili, saranno tenuti responsabili i genitori o l'allievo se maggiorenne e dovrà essere provveduto al rimborso del danno arrecato.

L'ammonizione viene inflitta verbalmente o per iscritto (in caso di recidività) dal direttore in seguito a lievi mancanze.

L'allontanamento temporaneo viene disposto dalla direzione su voto espresso da essa e dal consiglio di classe per fatti più gravi che turbino il regolare svolgimento delle lezioni ed il regolare andamento della scuola. Le altre punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), vengono inflitte nei casi di recidività in mancanze, e relative sanzioni inflitte, contemplate rispettivamente alla lettera precedente, ed altresì, per mancanze più gravi di indisciplina, per riprovevole condotta, per offese al decoro ed alla dignità della scuola, al personale di essa e per ogni altro fatto o circostanza di notevole gravità. Su queste sanzioni decidono la Direzione ed il Corpo insegnanti riuniti in collegio unico e plenario disciplinare.

Art. 18.

Gli alunni che per punizione siano stati allontanati dalla scuola per l'intero anno scolastico perdono il diritto, fra l'altro, al rimborso delle tasse versate.

CAPITOLO VII.

MATERIE D'INSEGNAMENTO

Art. 19.

Le materie d'insegnamento, ripartite nelle tre classi del triennio di corso, il rispettivo orario settimanale di lezioni e la rispettiva natura delle prove di esami, sono le seguenti:

Materie	Ore settimanali			Totale ore nel triennio
	I	II	III	
Cultura generale	4	4	4	360
Matematica	4	2	—	180
Fisica	2	2	—	120
Lingua straniera	3	2	2	210
Ottica e laboratorio	2	3	4	270
Tecnologia, elementi di chimica, laboratorio	2	2	4	240
Disegno tecnico	2	2	—	120
Anatomia, ottica fisiologica e patologia (Optometria)	—	2	4	180
Igiene e legislazione sanitaria	—	1	1	60
Elementi di pratica commerciale	—	—	1	30
Esercitazioni pratiche	5	4	4	390
	24	24	24	2.160

Le materie obbligatorie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolari allegati al presente regolamento e di cui fanno parte integrante.

CAPITOLO VIII.

ESAMI ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 20.

Negli scrutini finali per il passaggio dall'una all'altra classe del corso di studi è ammesso il rinvio degli allievi agli esami di riparazione secondo le norme di carattere generale, vigenti per le scuole secondarie di 2° grado. Nel caso di insufficienza di profitto in una o più delle materie di insegnamento, l'allievo deve sostenere l'esame di riparazione soltanto nella o nelle materie in cui ha riportato l'insufficienza.

Art. 21.

Gli esami di licenza si svolgono in un'unica sessione. Possono sostenere detti esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

L'esame si articolerà in: *a*) prova scritta, *b*) prova orale e *c*) prova pratica di laboratorio.

Tale scrutinio è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe ed il livello di formazione generale raggiunto.

Esso consiste nella formulazione di un giudizio analitico, espresso in decimi, sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie e si conclude con un giudizio complessivo sull'ammissibilità. L'ammissione o la non ammissione sono deliberate motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza, indipendentemente dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio. In caso di parità di voti il candidato è ammesso all'esame di licenza e dopo aver sostenuto le prescritte prove e le abbia superate con esito favorevole viene dichiarato dalla commissione «Licenziato» ed al medesimo viene rilasciato il relativo documento abilitante «Licenza di abilitazione all'esercizio della arte ausiliaria di ottico» (art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

L'allievo che, compiuto regolarmente il periodo di studi e che, ammesso, si sia presentato all'esame di licenza e non abbia superato tutte le prove di esami con esito favorevole, viene dichiarato «respinto». Egli potrà ripetere la 3ª classe nell'anno o negli anni successivi.

Non sono ammessi in nessun caso candidati privatisti anche se provenienti da altre scuole similari, in quanto è requisito essenziale la frequenza utile di tre anni di corso sino all'esame finale di licenza.

Art. 22.

La commissione per gli esami di licenza è costituita da un presidente che verrà designato e nominato dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino nelle persone o del presidente del consorzio, o di chi ne fa le veci, o del direttore della scuola od anche scegliendolo tra le altre persone eminenti e benemerite, particolarmente qualificate appartenenti al campo della professione e/o dell'industria dell'ottica e dei seguenti membri:

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

il direttore della scuola (ove non sia investito dalle funzioni di presidente della commissione stessa);

gli insegnanti delle materie del 3° anno (e di esami di licenza).

La commissione si riunisce preliminarmente il giorno precedente di inizio della sessione di esame; per lo svolgimento delle prove verranno seguite le norme vigenti per le scuole secondarie di Stato di secondo grado.

Art. 23.

In seguito al risultato favorevole degli esami finali la scuola rilascia la «Licenza di abilitazione» di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie per farne l'uso consentito.

Art. 24.

L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale ed ottenuta la licenza è trasmesso al Ministero della sanità a cura del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Torino, gestore della scuola.

Torino, addì 30 giugno 1970

Il presidente del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica
PREVER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Programma

PROFILO PROFESSIONALE

L'ottico deve conoscere i metodi oggettivi e soggettivi della misurazione della vista; deve saper determinare le caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche ed individuarne e localizzarne i difetti; deve conoscere l'uso e la manutenzione degli strumenti ottici e dei loro derivati; deve essere capace di assestare nella armatura lenti oftalmiche in base ai dati di una ricetta medica o da lui stesso rilevati nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge; deve saper aggiustare e ritoccare meccanicamente le lenti a contatto secondo i dati della prescrizione medica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 3.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

1) Esecuzione della misurazione della vista con metodi oggettivi e soggettivi secondo le attribuzioni e nei limiti professionali delle vigenti norme di legge e confezione razionale dell'occhiale. Montaggio di lenti astigmatiche su montatura metallica secondo ricetta prescrittiva assegnata.

2) Rilievo delle caratteristiche ottiche di occhiali montati e compilazione della relativa prescrizione.

3) Aggiustaggio e ritocco meccanico di lenti a contatto in base ai dati della prescrizione medica.

Le prove pratiche dovranno essere corredate da una relazione tecnica che illustri i mezzi adottati ed i risultati ottenuti.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

sufficiente capacità di effettuare nella lingua estera una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra, della geometria e della trigonometria, secondo i programmi di insegnamento;

di saper interpretare il disegno di strumenti ottici e loro particolari costruttivi;

di conoscere le leggi fondamentali della fisica, dell'ottica fisiologica, dell'ottometria e nozioni di anatomia e patologia oculare, che abbiano attinenza con la sua attività professionale;

di conoscere i procedimenti di fabbricazione delle lenti e delle montature di ogni tipo; i mezzi ed i metodi per il razionale montaggio dell'occhiale, le verifiche ed i collaudi e i principi ottici degli strumenti;

di conoscere gli elementi fondamentali di pratica commerciale relativi alla sua attività professionale; nozioni di igiene e principi di legislazione sanitaria e sociale e rapporti contrattuali; lo sviluppo tecnologico ed economico della società moderna.

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO

Materie di insegnamento	Ore settimanali		
	I	II	III
Cultura generale ed educazione civica	4	4	4
Matematica	4	2	—
Fisica	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	3	2	2
Ottica e laboratorio	2	3	4
Tecnologia, elementi di chimica, laboratorio	2	2	4
Disegno tecnico	2	2	—
Anatomia, ottica fisiologica e patologia	—	2	4
Igiene e legislazione sanitaria	—	1	1
Elementi di pratica commerciale	—	—	1
Esercitazioni pratiche	5	4	4
Totali	24	24	24

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA

Classi I II III (ore 4).

L'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica concorre all'elevazione professionale dei giovani col promuovere la loro formazione umana e sociale, in quanto sollecita le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea, nell'unità sintetica dei suoi vari fattori, ideali, religiosi, culturali, sociali, economici, militari, interni e internazionali, e in quanto educa ad una ricerca e ad una cultura autonoma, al senso di responsabilità personale, alla consapevolezza della propria funzione sociale.

Considerando inopportuno e didatticamente nocivo tenere distinti e separati l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia, si suggerisce una impostazione didattica globale dello insegnamento, imperniata su un nucleo fondamentale e finalizzata:

a promuovere il gusto della lettura;

a favorire la capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura;

ad effettuare personali ricerche;

a rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico, professionale, economico-sociale dell'azienda, dell'industria, della società moderna;

ad esprimersi disinvoltamente con la parola parlata e scritta.

Sono da considerare indispensabili sussidi didattici per lo svolgimento del programma un'adeguata biblioteca di classe, un'organica scelta di buone riproduzioni per le arti figurative, l'uso di buoni dischi di musica sinfonica, da camera e operistica, l'uso del cineforum, le esercitazioni scritte.

Il contenuto del programma viene indicato complessivamente; la sua ripartizione in ciascuno degli anni di durata dei corsi è opera dell'insegnante, che ogni anno deve formulare il suo piano didattico.

— Approfondimento dello studio della lingua, evitando un corso teorico sistematico di grammatica. La grammatica dovrà dedursi dalla lingua viva e dalle letture. Ricerche sul lessico, abituando gli alunni a servirsi correttamente del dizionario.

— Esercitazioni scritte: relazioni di osservazioni, su argomenti offerti dalle materie tecniche, su ricerche individuali o di gruppo, su libri letti e films veduti o che abbiano formato oggetto di discussione in classe.

— Lettura di alcuni capitoli dei «Promessi Sposi» e di pagine scelte di un'opera narrativa contemporanea.

— Il Risorgimento nazionale: figure, fatti, ideali.

— I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni.

— Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia.

— Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli Comunità europea.

— Correlazioni dei motivi della storia: politici, geografici, economici, sociali, culturali.

— Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri dell'azienda moderna.

— Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme.

— La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine dei poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Il programma indicato si riferisce prevalentemente ai primi due anni. Negli anni successivi esso dovrà essere adeguatamente ampliato. Mantenendo all'insegnamento la medesima impostazione didattica, le medesime caratteristiche e le stesse finalità, si spingerà lo sguardo anche verso le epoche storiche precedenti, per svolgerne i grandi motivi che le hanno caratterizzate, in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna, con particolare riferimento alla civiltà italiana del Rinascimento (Secoli XV e XVI e dei secoli XVII e XVIII).

MATEMATICA

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente negli alunni la capacità di astrazione come elemento essenziale di penetrazione logica. Partendo da esempi tratti dalle conoscenze acquisite nella scuola media, da fatti rilevati dalla diretta esperienza degli alunni o da questioni con-

crete riferite alle altre discipline scientifiche, tecniche e alle esercitazioni pratiche l'insegnante deve promuovere negli alunni le capacità di osservazione, di intuizione, di analisi, di sintesi, guidandoli gradualmente verso questioni e impostazioni astratte.

Per seguire una siffatta impostazione metodologica è indispensabile assicurare un costante e non sporadico coordinamento della matematica con la fisica, le materie tecniche, le esercitazioni pratiche attingendo da esse elementi concreti per lo sviluppo della materia e fornendo alle stesse discipline spunti per applicazioni dello strumento matematico talchè l'astrazione talvolta segue l'applicazione e tal'altra la precede, attraverso un processo di osmosi continuo e fecondo.

Classe I (ore 4).

Aritmetica:

Richiami sulle frazioni ed operazioni su di esse. Frazioni decimali. Numeri periodici e loro frazioni generatrici. Sistema metrico decimale. Sistemi di misure non decimali. Misure del tempo e degli angoli. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Calcoli percentuali.

Algebra:

Richiami sulle operazioni con numeri relativi e sul calcolo letterale. Prodotti notevoli. Divisibilità di un polinomio per un monomio e per un binomio. Scomposizione di un polinomio nei casi più semplici. Operazioni con le frazioni algebriche. Espressioni letterali. Equazioni e sistemi di primo grado e loro applicazioni per la risoluzione dei problemi, particolarmente di carattere tecnico.

Geometria:

Elementi geometrici fondamentali. Poligoni e loro principali proprietà. Poligoni regolari. Parallelogramma. Luoghi geometrici. Rette perpendicolari e rette parallele. Problemi geometrici elementari. Superfici piane equivalenti. Teorema di Pitagora. Segmenti proporzionali. Triangoli e poligoni simili. Area del poligono. Costruzione dei poligoni. Circonferenza e cerchio. Angoli al centro ed angoli alla circonferenza. Lunghezza di una circonferenza. Ampiezza e lunghezza di un arco. Area del cerchio. Settore circolare. Segmento circolare. Calcolo delle superfici ed equivalenza di figure piane.

Prismi. Piramidi. Cilindro. Cono e tronco di cono. Sfera. Regole pratiche per la misura delle superfici e dei volumi dei più comuni solidi geometrici.

Classe II (ore 2).

Algebra:

Cenni sulle potenze ad esponente razionale. Calcolo dei radicali. Cenni sulle equazioni di secondo grado. Concetto di funzione. Riferimento a grandezze ed a leggi fisiche. Rappresentazione grafica in coordinate cartesiane. Cenni su retta, parabola, ellisse ed iperbole e loro rappresentazione grafica. Nozioni su logaritmi e loro impiego. Uso delle tavole logaritmiche. Calcolo di espressioni numeriche. Cenno sui diagrammi logaritmici e loro applicazioni. Uso del regolo calcolatore.

Trigonometria:

Funzioni circolari principali ed elementi di trigonometria in relazione alle applicazioni al triangolo rettangolo. Applicazioni mediante l'uso delle tavole trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Grandezze alternative con particolare riferimento a quelle ottiche ed elettriche e loro rappresentazione grafica. Grandezze di ugual periodo in fase e sfasate.

FISICA

Classe I (ore 2).

Meccanica dei solidi:

Nozioni generali. Materia. Corpi. Fenomeni. Proprietà dei corpi. Movimento e grandezze cinematiche. Studio dei movimenti. Forze e loro rappresentazione. Equilibrio delle forze. Corpo girevole interno ad un asse. Momento di rotazione. Baricentri. Equilibrio di un corpo pesante. Corpo vincolato e reazioni dei vincoli. Macchine semplici. Relazione fra forze e movimenti. Massa. Forza centrifuga. Lavoro prodotto da una forza costante. Potenza. Energia cinetica ed energia potenziale. Trasformazione dell'energia. Equivalenza. Grandezze fisiche, mezzi e metodi per la loro misurazione, errori.

Meccanica dei fluidi:

Statica dei liquidi. Principio di Pascal. Torchio idraulico. Pressione dei liquidi. Vasi comunicanti. Principio di Archimede. Peso specifico e sua determinazione. Capillarità. Aeriformi. Pressione atmosferica. Barometri. Legge di Boyle e Mariotte e di Gay Lussac. Manometri.

Cenni di acustica.

Classe II (ore 2).

Termologia:

Calore e temperatura e loro misura. Dilatazione termica. Propagazione del calore. Cambiamento di stato dei corpi. Produzione del calore. Combustibili e loro potere calorifero. Calore e lavoro meccanico. Equivalenza.

Elettricità:

Elementi di elettrologia. Cariche elettriche. Corpi conduttori, semiconduttori e coibenti. Campo elettrostatico. Induzione elettrostatica. Condensatori. Energia elettrica. Differenza di potenziale. Misura delle cariche e della differenza di potenziale. Corrente elettrica. Circuito elettrico, forza elettromotrice, tensione, intensità della corrente e relative unità di misura. Resistenza elettrica e legge di Ohm. Misura delle resistenze. Energia elettrica, potenza elettrica, e loro unità di misura. Inserzione dei voltmetri, degli ampermetri e dei wattmetri. Effetti della corrente elettrica. Magnetismo. Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica e sugli strumenti elettrici di misura.

CONVERSAZIONE TECNICA IN LINGUA ESTERA

Lo studio della lingua estera deve mirare principalmente a far acquisire rapidamente agli alunni la capacità di partecipare ad una conversazione in una lingua straniera con particolare riferimento ad argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica frequentata dai giovani. Nel primo anno lo insegnante curerà in modo particolare la ortoepia facendo apprendere agli allievi dalla sua viva voce suoni, ritmo, intonazione. Sarà molto opportuno ricorrere al costante uso di sussidi audio con modelli di conversazione e di pronuncia. Dall'uso parlato della lingua si dovrà trarre un corredo di vocaboli tali da poter impostare una conversazione.

Nel secondo anno si dovrà in modo particolare curare la conversazione facendo acquisire agli alunni un corredo sufficiente di termini tecnici retativi alla sezione di qualifica.

Eventuali esercitazioni scritte dovranno essere svolte solo dopo che gli alunni avranno acquistata la capacità di intendere la lingua parlata e ad esprimersi con essa.

Classe I (ore 3).

Esercitazioni orali di nomenclatura e di pronuncia. Modelli semplici di conversazione nella lingua estera. Esercizi di lettura su argomenti della vita quotidiana e del lavoro.

Classe II e III (ore 2).

Esercitazioni di conversazione tecnica in lingua estera, con particolare riferimento al tipo di qualifica. Esercizi di letture su testi di carattere tecnico.

OTTICA E LABORATORIO

Classe I (ore 2).

Ottica geometrica:

La luce. Sorgenti luminose. Corpi opachi e trasparenti. Superficie di separazione fra due mezzi otticamente diversi. Riflessione e sue leggi. Specchio piano. Specchio diedro e triedro. Specchi sferici, concavi e convessi. Costruzione grafica delle immagini. Relazioni fra le coordinate dei punti coniugati. Specchi non sferici. Rifrazione e sue leggi. Indice di rifrazione. Angolo limite e riflessione totale. Rifrazione attraverso una lastra piano parallela. Rifrazione attraverso i prismi deflettori. Deviazione minima. Dispersione della luce. Spettri di emissione e di assorbimento. Prismi a riflessione totale.

Classe II (ore 3).

Il diottro sferico. Le lenti sottili. Le lenti spesse. Costruzione grafica delle immagini. Relazione fra le coordinate dei punti coniugati. Metodi di misura delle distanze focali e dei poteri diottrici.

Le aberrazioni delle lenti sferiche. Correzione delle aberrazioni. Applicazioni alle lenti oftalmiche. Astigmatismo dei fasci obliqui. Lenti ad immagine puntiforme. Diagramma di Tscherning. Varie forme delle lenti sferiche.

Lenti asferiche. Lenti bifocali. Lenti prismatiche. Lenti astigmatiche. Fotometria. Le grandezze fotometriche e loro unità. I fotometri di uso più comune.

Classe III (ore 4).

Ottica ondulatoria:

Ipotesi sulla natura della luce. La velocità della luce. Lunghezza d'onda e frequenza. Colore della luce. Temperatura di colore della luce. Interferenza della luce. Applicazioni delle interferenze nel campo dei controlli ottici e delle misure. Diffrazione della luce. Reticolo di diffrazione. Potere risolutivo. Polarizzazione della luce.

Il nicol. Polarimetri e saccarimetri. Tensiometri.

Strumenti ottici e derivati:

Microscopio semplice e composto. Cannocchiale galileiano ed astronomico. Apparecchio fotografico. Macchine per proiezione fissa e cinematografica. Strumenti topografici. Strumenti meteorologici. Strumenti oftalmologici.

TECNOLOGIA ELEMENTI DI CHIMICA LABORATORIO

Classe I (ore 2).

Tecnologia e laboratorio:

Vetro. Origine. Materie prime. Fusione. Crogiuoli. Forni. Vari metodi di fabbricazione industriale del vetro. Vetri naturali ed artificiali. Composizione e caratteristiche dei principali vetri industriali. Vetri ottici e per semiottica. Classificazione. Difetti. Abrasivi. Tipi. Classificazione e cernita. Impiego e caratteristiche.

Chimica generale:

Struttura della materia. Simboli. Formule molecolari. Valenza. Leggi fondamentali. Reazioni ed equazioni chimiche. Nomenclatura chimica.

Classe II (ore 2).

Tecnologia e laboratorio:

Lavorazione ottica. Suoi principi e caratteristiche. Fasi di lavorazione. Velocità periferica, frequenza e pressione unitaria optimum. Macchine utensili ed attrezzature. Difetti di lavorazione. Collaudi. Misura del raggio di curvatura di una superficie sferica. Sferometro e frecciometro. Diottrometro. Lenti oftalmiche assosimmetriche. Lenti prismatiche. Lenti astigmatiche. Macchine, utensili ed attrezzature. Lenti oftalmiche in crown, flint e resine acriliche. Caratteristiche ottiche e meccaniche. Lavorazioni speciali. Lenti spianate, lenticolari, bifocali ed asferiche. Macchine e realizzazioni. Trattamenti superficiali per via chimica e fisica. Lenti e vetri protettivi. Vetri colorati: Trasparenza, assorbimento, perdita di luce. Diagrammi relativi.

Montaggio razionale di un occhiale. Distanza interpupillare e sua correzione per vicino. Decentramento per effetto prismatico. Orientamento dell'asse astigmatico. Tolleranza e collaudo. Lenti oftalmiche a contatto. Macchine e realizzazioni.

Chimica inorganica:

Idrogeno. Ossigeno.
Cloro. Zolfo. Azoto. Fosforo.
Carbonio. Silicio.
Sodio. Potassio. Calcio. Magnesio.
Alluminio. Rame. Zinco. Stagno. Piombo.
Cromo. Manganese. Ferro. Metalli nobili con i principali composti.

Classe III (ore 4).

Tecnologia e laboratorio:

Occhiali telescopici. Caratteristiche. Funzionamento ed uso. Potere risolutivo delle ottiche. Mire e griglie. Potere risolutivo dell'occhio. Ottotipo.

Campo apparente delle lenti oftalmiche, campo reale ed apparente negli strumenti ottici. Variazione dell'effetto delle lenti oftalmiche in funzione della distanza lente-apice corneale. Correzione del potere.

Collaudi in luce polarizzata. Collaudi con il sistema delle ombre portate. Collaudi con il sistema della pupilla esploratrice. Difetti di struttura grossa e fine. Inomogeneità. Tensioni. Planarità e sfericità delle superfici nell'ordine interferenziale. Processi di tempera, per indurimento, delle lenti oftalmiche. Occhiali con filtri polarizzanti. Caratteristiche ed uso.

Tecnologia delle montature per occhiali. Materie prime e metodi di fabbricazione. Materiale fotografico sensibile. Cenni di chimica fotografica.

Chimica organica:

Generalità sui composti organici.

Principali composti del carbonio della serie aromatica e della serie alifatica. Combustibili. Materie plastiche. Cenni sulle sostanze colloidali impiegate in fotografia.

DISEGNO TECNICO

Classe I (ore 2).

Problemi di disegno geometrico di particolare interesse per i disegni tecnici. Semplici proiezioni ortogonali. Principali tabelle UNI e progressivo uso delle convenzioni. Norme di quotatura. Rappresentazione quotata di pezzi elementari. Scale dimensionali. Natura delle superfici. Sezioni e rotture e relative convenzioni. Sezioni. Intersezioni e sviluppi di solidi. Cenno sulle proiezioni assonometriche. Schizzi di rilievo dal vero e disegno quotato di semplici pezzi meccanici.

Classe II (ore 2).

Rappresentazione, secondo le norme UNI, di organi di collegamento, giunzioni saldate, ingranaggi cilindrici, filettature, bulloni, viti semplici, vite senza fine e ruote elicoidali, schizzi e disegni quotati di parti meccaniche dei normali strumenti ottici.

ANATOMIA OTTICA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA

Classe II (ore 2).

Anatomia e fisiologia:

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Anatomia macro e microscopica dei vari costituenti del globo oculare. Membrana fibrosa: cornea e sclera. Membrana vascolare: coroide, corpi ciliari, iride. Membrana nervosa: retina. Sistema della accomodazione: cristallino, zonula, muscolo e processi ciliari. Contenuto del globo oculare: umor acqueo ed umor vitreo. Cenni di anatomia delle vie ottiche e loro decorso.

Anatomia macro e microscopica degli annessi oculari.

Orbita e suo contenuto. Palpebre. Congiuntiva.

Cenni sul metabolismo dell'occhio. Pressione intraoculare e sue variazioni. Fisiologia dell'accomodazione e sua ampiezza. Equilibrio muscolare dei globi oculari: l'ortoforia e le eteroforie. Gli strabismi.

Fisiologia della visione monoculare: variazioni morfologiche e biochimiche della retina sotto l'influsso degli stimoli luminosi. Formazione delle immagini. Visione centrale e periferica. Acutezza visiva. Percezione luminosa e percezione cromatica.

Visione binoculare. Sendo stereoscopico.

Classe III (ore 4).

La presbiopia e la sua correzione.

La miopia, suoi gradi e sua correzione.

L'ipermetropia, suoi gradi e sua correzione.

L'afachia: fisiopatologia dell'occhio afachico e sua correzione.

Gli astigmatismi semplici, composti e misti.

Astigmatismi secondo regola e contro regola. Correzione degli astigmatismi. Tecniche oftalmometriche. Gli ottotipi. Principi teorici e tecnica costruttiva degli ottotipi. Loro uso corretto. Cassette oculistiche. Loro uso. Foro e fessura stenopeica. Principi teorici e loro uso. Cheratometria e cheratoscopia: i principali strumenti di determinazione.

Determinazioni obiettive della rifrazione: refrattometria, schiascopia con vari metodi. Determinazione subiettiva della rifrazione: metodo di Donders.

Metodi di misurazione e di calcolo delle lenti a contatto.

Patologia generale e oculare:

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali sui processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'organo della vista, e sui metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe II (ore 1).

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, aerazioni degli ambienti. Igiene della persona. Educazione sanitaria.

Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della vista e alle precauzioni da adottare nei confronti dei soggetti con malattie infettive contagiose in atto.

Classe III (ore 1).

Ordinamento sanitario italiano. Cenni alle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sull'assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliari sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe III (ore 1).

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura. L'impresa individuale e l'impresa collettiva.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro; i contributi dovuti all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. e all'I.N.A.I.L. Gli assegni familiari.

Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro giornale, libro inventari e fascicolo della corrispondenza. Rapporti con i clienti e i fornitori. Scadenzario degli impegni attivi e passivi. Contabilità di magazzino.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 5).

Sgrezzatura di lenti oftalmiche mediante pinze a sgranare secondo le varie forme usate in occhialeria. Montatura delle lenti sgrezzate.

Classe II (ore 4).

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti assosimmetriche e prismatiche.

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti astigmatiche.

Montaggio ed assestamento nella montatura di lenti speciali.

Esercitazioni di esame ottometrico con vari metodi.

Classe III (ore 4).

Lettura, interpretazione ed esecuzione delle ricette oculistiche.

Adattamento all'occhiale.

Aggiustaggio delle varie parti meccaniche dell'occhiale.

Aggiustaggio e ritocchi meccanici delle lenti a contatto.

Smontaggio, revisione delle parti ottiche e meccaniche.

Montaggio e rettifica di strumenti ottici di vario tipo.

Esercitazioni di gabinetto fotografico.

Esercitazioni di esame ottometrico con vari metodi.

Torino, addì 30 giugno 1970

Il presidente del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica
PREVER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **702.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Centro di ricerche archeologiche e di scavi di Torino per il medio oriente e per l'Asia », con sede in Torino.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione « Centro di ricerche archeologiche e di scavi di Torino per il medio oriente e per l'Asia », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972, n. **703.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia spoletina, con sede in Spoleto.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia spoletina, con sede in Spoleto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1972, n. **704.**

Autorizzazione all'Opera dell'Accademia nazionale di danza ad accettare una eredità.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione, da parte dell'Opera dell'Accademia nazionale di danza, dell'eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Eugenia Borissenko con testamento olografo del 18 aprile 1968, pubblicato con rogito del notaio Adalberto Mattiangeli, il 20 aprile 1970, con atto n. 14513 di repertorio, registrato in Roma il 23 aprile 1970.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **705.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Bernardo sacerdote e dottore, in Milano.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Bernardo sacerdote e dottore, in Milano.

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **706.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Caterina da Siena vergine e dottore della Chiesa, in Roma.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 2 giugno 1971, integrato con altro decreto del giorno successivo e con dichiarazione dell'8 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Caterina da Siena vergine e dottore della Chiesa, in Roma, ed alla istituzione di due benefici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, n. **707.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi »; con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità — consistente nella nuda proprietà di buoni novennali del Tesoro 5 % 1978 per complessive lire 80.055.000 e nel ricavo di L. 50.000 di obbligazioni Olivetti 7 % 1955 e di L. 50.000 di obbligazioni Marelli 7 % - 1949, obbligazioni entrambe rimborsate in data 8 agosto 1969 — gravata dell'usufrutto in favore della nipote della *de cuius*, signora Dirce Porro e disposta dalla signora Bossi Edvige, con testamento olografo del 6 aprile 1969, pubblicato con verbale a rogito del dott. Giulio Rodino, notaio in Monza, in data 9 luglio 1969 (n. 36152 di repertorio e n. 11568 di raccolta) e registrato a Monza in data 14 luglio 1969 al n. 4678, vol. 224.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* **1972**
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, **n. 708.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo testo dello statuto dell'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 49. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 24 agosto 1971 e 14 dicembre 1971, nonchè dall'assemblea dei soci della cassa stessa in data 6 novembre 1971 e 25 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Fermo

Modifiche degli articoli 50 *e* 57 *dello statuto aziendale*

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rin-

novazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12153)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di l'Aquila, con sede in L'Aquila, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 7 dicembre 1970 e 17 giugno 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 febbraio 1972 e dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57, commi primo, secondo e terzo dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila

Modifiche degli articoli 50 e 57, commi primo, secondo e terzo dello statuto aziendale

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, primo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 7,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, secondo comma. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 57, terzo comma. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12160)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 1° settembre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 5 giugno 1968 e 7 dicembre 1970;

Vista la delibera assunta dalla Commissione centrale di beneficienza (consiglio di amministrazione) della predetta Cassa in data 8 giugno 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

1. — Sono approvate le modifiche degli articoli 19, comma sesto, 42 e 48 dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente statuto.

2. — E' approvato il seguente nuovo comma, da inserire dopo il comma terzo dell'art. 16 del suindicato statuto:

« Il Comitato esecutivo stabilisce i limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali o, su proposta del direttore generale, a dipendenti,

in ordine alle erogazioni del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti nel minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa, e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio delle provincie lombarde

Modifiche degli articoli 19, sesto comma, 42 e 48 dello statuto aziendale

Art. 19, sesto comma. — Essi devono assistere a tutte le adunanze della Commissione centrale e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.

Art. 42. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'Organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'Organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente 14 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'Organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 40, con esclusione delle operazioni previste dallo art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'Organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'Organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'Organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'Organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Verbania

Con decreto 11 ottobre 1972, n. 238, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex spiaggia lacuale in comune di Verbania (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 71, mappali 290 e 291, della superficie complessiva di mq. 1520, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 febbraio 1971, in scala 1:2000, e 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Novara; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12418)

Iscrizione del personale dipendente dal Consorzio strade vicinali di Modugno alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 9109, in data 9 ottobre 1971, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 6 ottobre 1965, n. 32, integrata con delibera n. 10 in data 11 maggio 1970, con la quale il consorzio strade vicinali di Modugno (Bari) ha stabilito di iscrivere il personale dipendente alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(12420)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1972, registro n. 56 Pubblica istruzione, foglio n. 1, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 31 marzo 1967 dalla prof.ssa Cutrì Zingale Agnese avverso il provvedimento ministeriale 23 novembre 1966, n. 8488, di reiezione della sua istanza ad ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio 1963, n. 226, la retrodazione della sua nomina in ruolo al 13 ottobre 1959.

(12430)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 63 Pubblica istruzione, foglio n. 316, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 21 ottobre 1969 dal prof. Angelo Spanò avverso la graduatoria provvisoria per gli incarichi, a tempo indeterminato, di insegnamento di matematica e fisica negli istituti di istruzione secondaria del provveditore di Reggio Calabria per l'anno scolastico 1969-70.

(12427)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

« n. A/256 del 18 ottobre 1972 Corona danese Limiti di intervento Cambital ».

(12433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 22 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,65	584,65	584,65	584,65	584,75	584,65	584,60	584,65	584,65	584,80
Dollaro canadese	592,80	592,80	592,85	592,80	592,70	592,82	592,45	592,80	592,80	592,80
Franco svizzero	153,93	153,93	153,95	153,93	154 —	153,90	153,895	153,93	153,93	153,89
Corona danese	85,03	85,03	85,06	85,03	85 —	85,03	85,01	85,03	85,03	85,03
Corona norvegese	88,94	88,94	88,95	88,94	88,90	88,95	88,97	88,94	88,94	88,95
Corona svedese	123,31	123,31	123,30	123,31	123,30	123,30	123,265	123,31	123,31	123,32
Fiorino olandese	181,035	181,035	180,97	181,035	181 —	181,02	181,015	181,035	181,03	181,09
Franco belga	13,2685	13,2685	13,27	13,2685	13,26	13,26	13,2665	13,2685	13,26	13,26
Franco francese	115,825	115,825	115,73	115,825	115,80	115,80	115,8150	115,825	115,82	115,68
Lira sterlina	1375,40	1375,40	1376 —	1375,40	1375,25	1375,40	1375,30	1375,40	1375,40	1375,65
Marco germanico	182,57	182,57	182,60	182,57	182,60	182,55	182,53	182,57	182,57	182,60
Scellino austriaco	25,205	25,205	25,20	25,205	25,08	25,20	25,1930	25,205	25,20	25,20
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,77	21,76	21,75	21,76	21,755	21,76	21,76	21,77
Peseta spagnola	9,2145	9,2145	9,2150	9,2145	9,205	9,21	9,2115	9,2145	9,21	9,21
Yen giapponese	1,9445	1,9445	1,9475	1,9445	1,93	1,94	1,9430	1,9445	1,94	1,94

Media dei titoli del 22 novembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,275
» 5 % (Ricostruzione)	94,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
» 5 % (Città di Trieste)	95,025
» 5 % (Beni esteri)	94,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,425
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	101,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,625
Dollaro canadese	592,625
Franco svizzero	153,912
Corona danese	85,02
Corona norvegese	88,955
Corona svedese	123,287
Fiorino olandese	181,025
Franco belga	13,267
Franco francese	115,82
Lira sterlina	1375,35
Marco germanico	182,55
Scellino austriaco	25,199
Escudo portoghese	21,757
Peseta spagnola	9,213
Yen giapponese	1,944

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'esecuzione della convenzione relativa al conferimento della Banca G. Coppola di A. Coppola, ditta individuale, con sede in Milano, nella Banca milanese di credito S.p.a., con sede in Milano, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda ceduta sito in Milano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 52, 53 e 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la convenzione stipulata in data 2 novembre 1972, a rogito dott. Sergio Casali, n. repertorio 4393, notaio residente in Varese iscritto nel collegio notarile di Milano, registrato a Varese il 3 novembre 1972 al n. 14152/1 Mod. 2°, volume 315, fra il sig. Alfredo Maria Coppola titolare della Banca G. Coppola di A. Coppola, ditta individuale, con sede in Milano ed il vice presidente unitamente all'amministratore delegato della Banca milanese di credito S.p.a., con sede in Milano, relativa al conferimento della prima azienda di credito nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'esecuzione della convenzione di cui in premessa, intervenuta fra il titolare della Banca G. Coppola di A. Coppola, ditta individuale, con sede in Milano, e la Banca milanese di credito S.p.a., con sede in Milano;

2) La Banca milanese di credito S.p.a. è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello, sito in Milano, della Banca G. Coppola di A. Coppola, ditta individuale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Governatore: CARLI

(12355)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1971 e 28 dicembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Acerboni Sergio	Venezia - 16 aprile 1923			si				
2. Adamo Antonio	Avellino - 5 luglio 1928						si	
3. Adilardi Mario	Roma - 4 marzo 1929	si						
4. Agutari Leopoldo	Tripoli - 24 gennaio 1931			si				
5. Airoldi Franco	Genova - 5 luglio 1930					si		
6. Alberti Mario	Brescia - 16 settembre 1924					si		
7. Albo Giacomo	Roma - 9 aprile 1937	si						
8. Allegreni Rocco	Bergamo - 20 luglio 1935					si		
9. Aloisio Salvatore	Trapani - 6 febbraio 1929							si
10. Altieri Eugenio	Bari - 2 gennaio 1922					si		si
11. Amendola Nicola	Civitavecchia - 25 settembre 1935	si						
12. Amici Federico	Trieste - 15 giugno 1938	si						
13. Ancona Marcello	Padova - 3 novembre 1929						si	
14. Anfora Cristini	Elvira La Spezia - 24 aprile 1932	si						
15. Angeletti Piero	Bologna - 18 dicembre 1938	si						
16. Antimo Giuliano	Aversa - 1° agosto 1934	si						
17. Antonucci Guglielmo	Mesagne (Brindisi) - 23 marzo 1926	si						
18. Ardito Salvatore	Catania - 3 agosto 1933					si		
19. Artico Ignazio	Pozzuoli - 14 gennaio 1928					si		
20. Ascani Elio	Roma - 6 febbraio 1938	si						
21. Astone Ugo	Eboli - 7 aprile 1927			si				
22. Autuori Attilio	La Spezia - 21 agosto 1936						si	si
23. Aubry Umberto	Santa Maria a Vico - 19 ottobre 1938	si						
24. Avai Adelio	Busto Arsizio - 23 maggio 1932					si		
25. Azzolini Antonio	Roma - 12 settembre 1936					si		
26. Baccarani Giovanni	Bologna - 4 luglio 1939	si						
27. Bacchella Candido	Mortara - 5 aprile 1926							si
28. Bacchiocco Renato	Osimo - 18 luglio 1937	si						
29. Baffunno Pietro	Andria - 28 gennaio 1927						si	
30. Bagliani Gian Piero	Genova - 24 aprile 1923					si		
31. Bagliano Flavio	Alessandria - 15 agosto 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
32. Baldini Ermanno	La Spezia - 11 agosto 1932					si		
33. Balli Mauro	Pistoia - 16 maggio 1932					si		
34. Banchero Antonio	Genova - 25 ottobre 1922					si		
35. Barberis Luigi	Rivara - 9 maggio 1934	si						
36. Bargellesi Elbanio	Migliarino di Ferrara - 9 giugno 1935						si	
37. Barletti Paolo	Cremolino - 2 dicembre 1922						si	
38. Bartoli Ademo	Grosseto - 8 agosto 1935					si		
39. Bartolomei Sante	Massignano - 6 novembre 1937	si						
40. Bartolucci Gualfardo	Fossombrone - 26 luglio 1935						si	
41. Basile Salvatore Ettore	Andria - 4 febbraio 1931						si	
42. Beccario Lorenzo	Genova - 17 ottobre 1935					si		si
43. Beccarisi Pantaleo	Calatina - 6 giugno 1927							si
44. Bechi Carlo	Firenze - 22 maggio 1930		si					
45. Bedogni Carlo	Bologna - 25 settembre 1933					si		
46. Bella Gaetano	Messina - 15 ottobre 1933	si						
47. Bellistri Domenico	Augusta - 13 febbraio 1935						si	
48. Bellotti Augusto	Corte de' Frati - 18 agosto 1923					si		
49. Belluomini Piero	Lucca - 28 giugno 1925						si	
50. Beltrami Paolo	Correggio - 9 agosto 1931					si		
51. Benedusi Gianfranco	Ferrara - 10 ottobre 1924					si		
52. Benini Michele	Livorno - 6 marzo 1929	si						
53. Bensi Ferruccio	Piombino - 7 gennaio 1922						si	
54. Bergami Pierluigi	Bologna - 21 gennaio 1933					si		
55. Bertini Sandro	Roma - 24 febbraio 1930					si		
56. Bertolini Bruno	Borghetto d'Arroscia - 20 dicembre 1927			si				
57. Besutti Alessandro	Poggio Rusco - 20 ottobre 1924					si		
58. Bettini Guido	Roma - 18 dicembre 1926					si		
59. Bianchi Mario	S. Colombano - 26 novembre 1930					si		
60. Bica Giovanni	Palermo - 20 settembre 1924						si	
61. Bigazzi Gianfranco	Bologna - 7 febbraio 1931					si		
62. Bignardi Arrigo	Mirandola - 21 maggio 1929						si	
63. Boccanera Luciano	Osimo - 7 giugno 1928					si		
64. Boero Guido	Venasca - 2 maggio 1932					si		
65. Bonanome Vladimiro	Venezia - 16 novembre 1930					si		
66. Bonaccorsi Salvatore	Grosseto - 6 febbraio 1932	si						
67. Bondì Sebastiano	Canicattini Bagni - 25 febbraio 1938	si						
68. Boschetti Andrea	Cupello - 26 gennaio 1935					si		
69. Bramante Luigi	Milano - 27 dicembre 1925	si						
70. Bronzini Giorgio	Rovereto - 18 maggio 1933			si				
71. Brunoro Gianfranco	Belluno - 12 dicembre 1933			si				
72. Bruscoli Polo	Pesaro - 11 settembre 1935					si		
73. Bufalini Carlo	La Spezia - 20 novembre 1934					si		
74. Buratti Giuseppe	Sofia (Bulgaria) - 3 marzo 1931						si	
75. Busanelli Tiziano	Casina di Reggio Emilia - 15 febbraio 1927					si		
76. Busetto Mario	Lucerna - 26 settembre 1931	si						
77. Busi Ferruccio	Carrara - 15 agosto 1929					si		
78. Butti Carlo	Tortona - 22 gennaio 1927					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
79. Cabras Pier Giovanni	Parma 4 settembre 1927	si						
80. Caldiero Fernando	Cetraro 4 agosto 1926		si					
81. Campacci Renato	Fiume 3 gennaio 1932					si		
82. Canale Ermenegilda	Genova 3 ottobre 1933					si		
83. Canteri Luigi	Ravenna 15 settembre 1931					si		
84. Canuti Massimo	Livorno 16 gennaio 1931	si						
85. Capitanio Gian Nicolò	Portogruaro 2 maggio 1935					si		si
86. Cappello Nicola	Ancona 29 novembre 1927		si					
87. Caprara Ciro	Portici 17 agosto 1924						si	
88. Caradonna Salvatore	Trapani 3 aprile 1938	si						
89. Caredio Virgilio	Bagni di Lucca 7 marzo 1928					si		
90. Carnovale Antonio	Soverato 10 febbraio 1935						si	
91. Carpineti Ferdinando	San Remo 22 febbraio 1914					si		
92. Carta Antonio	Iglesias 17 luglio 1929	si						
93. Carteri Enrico	Verona 19 dicembre 1927	si						
94. Carvisiglia Carlo	Aversa 19 dicembre 1939	si						
95. Castellazzi Paride	Carpi 8 giugno 1937	si						
96. Casale Italo	Gagliano Aterno 2 settembre 1928					si		
97. Castellano Vincenzo	Bari 28 aprile 1931					si		
98. Castellaro Angiolino Mario	Ticineto Po 17 aprile 1922					si		
99. Castelli Silvio	Foligno 16 novembre 1922					si		
100. Casto Flavio	Montalto Scarampi 2 dicembre 1926	si						
101. Castrucci Loreto	Alvito 4 marzo 1931						si	
102. Catania Emanuele	Messina 30 aprile 1928					si		
103. Cattaneo Luciano	Milano 8 marzo 1932					si		
104. Cattani Giorgio	Fidenza 9 giugno 1928						si	
105. Causo Luigi	Racale 17 aprile 1937						si	
106. Cecchieri Giuseppe	Massa Carrara 20 giugno 1927					si		
107. Ceffa Alberto	Novara 15 gennaio 1935					si		
108. Cenni Fabrizio	Faenza 14 gennaio 1936					si		
109. Censi Raffaello	Bettona 9 maggio 1931	si						
110. Ceravolo Silvano	Bergamo 25 ottobre 1934					si		
111. Ceria Antonio	Biella 29 luglio 1920						si	
112. Ceroni Paolo	Pralungo 16 dicembre 1933					si		
113. Ceruti Antongiulio	Padova 23 marzo 1938	si						
114. Chambry Luigi	Empoli 1° settembre 1928					si		
115. Chiandussi Duilio	Trieste 2 ottobre 1932			si		si		
116. Chiantaretto Giovanni	Aosta 12 gennaio 1930	si						
117. Chiodera Carlo	Lonato 30 settembre 1915					si		
118. Cicero Paolo	Martina Franca 12 gennaio 1935							si
119. Cifelli Francesco	Salerno 12 agosto 1926					si		
120. Cirillo Michele	Bari 23 luglio 1933	si					si	
121. Codato Giancarlo	Mestre 15 agosto 1937	si						
122. Colavita Samuele	S. Elia a Pianisi 15 giugno 1936	si						
123. Combatti Vincenzo	Udine 16 luglio 1929	si						
124. Conti Cesare	Brescia 9 agosto 1933	si						
125. Contoli Sergio	Faenza 29 dicembre 1937	si						
126. Cornia Giampietro	Modena 4 novembre 1933	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
127. Corniola Leopoldo	Altamura 30 maggio 1933	si						si
128. Corradi Cesare	Reggio Emilia 27 novembre 1916		si					
129. Corado Ezio Maria	Napoli 15 marzo 1937	si						
130. Coscia Pier Luigi	Alessandria 12 gennaio 1935					si		
131. Costa Giuseppe	Maierato 18 novembre 1935	si						si
132. Costanzo Andrea	Furnarì 10 agosto 1935	si						
133. Costici Mario	Osimo 19 maggio 1923					si		
134. Costopulos Michele	Pireo 12 ottobre 1930							si
135. Cotza Pasqualino	Pozzomaggiore 16 febbraio 1935	si						
136. Crescente Domenico	Castelvetrano 22 febbraio 1931							si
137. Cristallo Vitaliano	Ardesio 15 aprile 1926					si		
138. Croce Eugenio	Messina - 12 ottobre 1940	si						
139. Cuomo Alfonso	Manfredonia 2 settembre 1938	si						
140. Cuscani Rosario	Adrano 8 dicembre 1936	si						
141. Cuzzupoli Francesco	Torino 18 agosto 1931					si		
142. Dall'Orso Gian Luca	Genova-Casella 6 agosto 1929					si		
143. D'Amelio Ennio	Lecce 5 ottobre 1934						si	
144. D'Arrigo Giuseppe	Napoli - 18 luglio 1925	si					si	
145. D'Auria Sergio	Salerno 8 ottobre 1933					si	si	
146. Davalli Carlo	Budrio - 24 aprile 1921		si				si	
147. De Angelis Corrado	Maenza 13 giugno 1928					si		
148. De Carlo Ennio	Galatina - 14 agosto 1935							si
149. De Cesare Aldo	Ferentino 22 settembre 1923						si	
150. De Cesaris Cesare	Palermo - 19 agosto 1938	si					si	
151. De Fabiani Francesco	Milano 25 gennaio 1931						si	
152. Defant Giorgio	Strigno 6 febbraio 1933					si		
153. Degani Andrea	Verona 26 gennaio 1931							si
154. De Guidi Giovanni	Genova 12 febbraio 1934					si		
155. Dei Poli Nerino	Padova 28 gennaio 1934					si		
156. Delaini Eugenio	Verona 23 ottobre 1928					si		
157. Del Bianco Giancarlo	Riccione 28 luglio 1934							si
158. De Leo Rodolfo Maria	Alessandria d'Egitto 8 dicembre 1930						si	
159. Delfino Claudio	Albenga 15 luglio 1934					si		
160. Dell'Acqua Edo	Pesaro 22 marzo 1935	si						
161. Dell'Eva Tullio Giulio	Ossana 7 febbraio 1921						si	
162. De Luca Giovanni Battista	Roma 7 gennaio 1928							
163. Del Vecchio Eugenio	Barletta 10 marzo 1938					si	si	
164. De Marco Elia	Napoli 12 dicembre 1935	si					si	
16[illegible] Demartin Federico	Trento 4 agosto 1934					si		
166. [illegible]emofonti Alberto	Roma 7 agosto 1932	si						
167. D'Eramo Bernardino	Rocca di Mezzo 3 luglio 1929					si		
168. Der Asv[illegible]adurian Alessandro	Lido di Venezia 27 febbraio 1930					si		
169. De Rubertis Roberto	Piacenza 15 dicembre 1937	si						
170. De Sanctis Nando	Roma 5 ottobre 1934					si		
171. De Simone Michele	Napoli 16 marzo 1933	si						
172. De Vecchis Giacomo	Spinetoli - 12 novembre 1926			si				
173. De Vecchis Lucio	Ascoli Piceno 22 marzo 1933			si				

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
174. De Vita Vincenzo	Bari 26 luglio 1932					si		
175. Di Battista Luigi	Torremaggiore 19 novembre 1922				si			
176. Digilio Vito Andrea	Accettura 9 maggio 1933					si		
177. Di Ianni Felice	Torremaggiore 4 ottobre 1929	si						
178. Di Luca Alfonso .	Bellante 11 ottobre 1926	si						
179. Di Mizio Raffaele	Avezzano 8 marzo 1936						si	
180. Di Paolo Luigi	Villalago 24 marzo 1926						si	
181. Di Pilato Pierangelo .	Milano 13 agosto 1936	si						
182. Di Prima Francesco Paolo	Catania 24 novembre 1938	si						
183. Di Salvia Franco	Ancona 17 maggio 1930					si		
184. Di Segni Alessandro	Roma 29 gennaio 1927	si						
185. Domenella Giorgio	Macerata 14 maggio 1933					si		
186. Dozza Giorgio .	Bologna 5 settembre 1927					si		
187. Dragonetti Lucio	Milano 28 agosto 1937					si		
188. Droghetti Ivano	Padova - 24 ottobre 1934	si						
189. Duse Giovanni . . .	Crema 29 ottobre 1933						si	
190. Enoch Mario .	Bibbiena 1° febbraio 1924						si	
191. Fabbri Francesco	Ferrara - 5 ottobre 1932	si						si
192. Falco Arcangelo	Parete 28 settembre 1927					si		
193. Falconi Giovanni Maria . . .	Roma 16 ottobre 1937	si						
194. Faldini Alessandro . .	Parma 10 gennaio 1935					si		
195. Fanelli Giovanni	Pulsano 2 gennaio 1937	si						
196. Fantato Silvano . .	Milano 18 dicembre 1926					si		
197. Fante Franco	Padova 22 novembre 1933	si						
198. Fasciani Gian Corrado	Treviso 2 gennaio 1933	si					si	
199. Fasciani Eustachio .	Nocera Inferiore 4 agosto 1937					si		
200. Fati Roberto . .	La Spezia 6 aprile 1930	si					si	
201. Faussone Francesco .	Napoli 9 gennaio 1939	si						
202. Favali Giancarlo .	Castelnuovo ne' Monti 20 gennaio 1933					si		
203. Fazio Giacomo . .	Bitetto 29 gennaio 1931						si	
204. Fazio Giovanni	Catania 1° novembre 1918		si					
205. Feci Alberto	Roma 24 novembre 1934					si		
206. Federzoni Filippo	Modena 8 dicembre 1932					si		
207. Fenoggio Mario	Pieve di Teco 26 luglio 1930	si						si
208. Ferrando Adriano	S. Giovanni Battista 12 agosto 1922						si	
209. Ferrante Aldo	Bari 14 aprile 1924	si						
210. Ferri Raffaele	Gioi Cilento 11 agosto 1929							si
211. Fiandaca Claudio	Caltanissetta 5 luglio 1928		si					
212. Fieschi Arrigo	Palvareto 31 gennaio 1936					si		
213. Figna Pio	Bologna 17 luglio 1938					si		
214. Filippi Celeste	Loano 10 agosto 1933	si						si
215. Fiorio Enrico	Torino 30 agosto 1937					si		
216. Fini Franco	Bologna 8 aprile 1936	si						
217. Fischetti Piero	Taranto 3 gennaio 1932	si						
218. Florio Luciano	Firenze 27 aprile 1927	si						
219. Focacci Giovanni . .	Forlì - 18 aprile 1936	si						
220. Fogolari Lodovico	Trento - 23 novembre 1927					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
221. Tontancsi Giorgio	Reggio Emilia 9 agosto 1933					si		
222. Forcella Gennaro	Pescara 19 settembre 1925					si		
223. Forte Modesto	Asiago 11 agosto 1914		si					
224. Fonzone Caccese Lorenzo	Montesarchio 17 dicembre 1938	si						
225. Franco Vincenzo	Gangi 16 marzo 1927	si						
226. Frasca Giovanni	Pozzallo 7 settembre 1932						si	
227. Fredella Donato	Sagata di Puglia 7 dicembre 1932	si						
228. Fregnani Luciano	Fossanova S. Marco 5 settembre 1919					si		
229. Frigo Giorgio	Padova 4 ottobre 1933	si						
230. Frizzi Lamberto	Roma 2 giugno 1923					si		
231. Fumagalli Ottone	Besana B.za 21 luglio 1927							si
232. Fumanti Giulio	Genova 19 luglio 1936					si		
233. Fusco Gaetano	Cardito 29 luglio 1938	si						
234. Gallinotto Giovanni	Cannero Riviera 17 luglio 1934					si		
235. Gamba Pasquale	Castelnuovo Parano 22 marzo 1936	si						
236. Gasparetto Michelangelo	Venezia 11 dicembre 1929	si					si	
237. Gasperini Edoardo	Parma 23 gennaio 1932					si		
238. Gasperini Sergio	Roma 1° maggio 1926				si			
239. Gavazza Gianfranco	Asti 23 marzo 1934						si	
240. Gavioli Giorgio	Bologna 6 luglio 1925					si		
241. Gazzara Aldo	Napoli 17 gennaio 1928					si		
242. Gera Germano	Torino 8 dicembre 1926						si	
243. Germano Gian Piero	Sestri Ponente 10 giugno 1928	si						
244. Ghezzi Luciano	Bergamo 6 gennaio 1937	si						
245. Ghisellini Franco	Cento 1° aprile 1933		si					
246. Giacchetti Renzo	Camerino 24 dicembre 1932	si						
247. Giacometti Ceroni Roberto	Milano 11 dicembre 1938						si	
248. Giannangeli Francesco	Caserta 29 settembre 1935					si		
249. Giaretta Valentino	Isola della Scala 19 dicembre 1937					si		
250. Giomi Carlo	Bagno di Romagna 11 aprile 1923					si		
251. Giovannelli De' Noris Manlio	Piacenza 15 febbraio 1936	si						
252. Girlando Domenico	Catania 4 maggio 1927					si		
253. Girlando Vincenzo	Cremona 21 dicembre 1922		si					
254. Girone Michele	Bari 23 maggio 1933	si					si	
255. Godi Sergio	Verona 13 settembre 1933					si		
256. Golino Marco	Napoli 13 aprile 1938	si				si	si	
257. Gramanzio Francesco	Foggia 13 giugno 1927	si						
258. Grandesso Filippo	Venezia 26 maggio 1936					si		
259. Grandi Arnaldo	Marmirolo 6 dicembre 1939	si						
260. Grassi Giovanni	Locorotondo 19 giugno 1937	si						
261. Grasso Salvatore	Napoli 20 agosto 1939	si						
262. Grigoletti Silvano	Rovereto 14 agosto 1931					si		
263. Gromo Giacomo	Biella 10 settembre 1938	si						
264. Grosso Felice Michele	Ruvo di Puglia 7 giugno 1938	si						
265. Gualtieri Giovanni	Milano 9 aprile 1930					si		
266. Guarda Enzo	Vicenza 20 ottobre 1926					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
267. Guerra Aristide	Massalombarda 7 settembre 1938	si						
268. Guerzoni Pier Luigi .	Serramazzoni 15 luglio 1935					si		
269. Guicciardi Emilio	Lecco 26 dicembre 1937						si	
270. Guido Giuseppe .	Monteroni 20 settembre 1932					si		
271. Iacobone Nunzio	Canosa di Puglia 27 novembre 1930	si						
272. Ianelli Leopoldo .	Cetraro 4 maggio 1931	si						
273. Iacono Maniele	Ospedaletti 4 dicembre 1931						si	
274. Iannelli Luciano .	Buenos Ayres 1° giugno 1931					si		
275. Ibba Carlo . .	Decimomannu 6 luglio 1934	si						
276. Isola Mauro .	La Spezia 30 agosto 1929						si	
277. Labbadia Serafino	Lenola 22 gennaio 1936	si						
278. Labella-Danzi Nicola .	Grottole 27 febbraio 1938	si						
279. Lami Luigi	Nocera Inferiore 27 gennaio 1930					si		
280. Lanfranchi Riccardo Carlo	Cremona 6 dicembre 1935					si		
281. Lanza Italo .	Genova 9 novembre 1931	si						
282. Lasi Carlo . . .	Novara 16 gennaio 1932					si		
283. Lattari Domenico	Fuscaldo 20 gennaio 1934	si						
284. Latteri Ferdinando	Palermo 9 settembre 1927					si		
285. Laurenza Franco	Roma 3 marzo 1937	si						
286. Laurenzi Avellino	Coreglia - 31 marzo 1913						si	
287. Lavagnini Roberto	Terni 6 aprile 1931	si						si
288. Laviano Gianfranco	Bologna 25 luglio 1928	si						
289. Lazzari Enzo	Sospiro - 6 ottobre 1928					si		
290. Lazzaro Paolo	Roma - 22 aprile 1934					si	si	
291. Leonardi Paolo . . .	Ancona 2 settembre 1923		si					
292. Le Moli Giuseppe	Roma - 12 gennaio 1937						si	
293. Lefévre	Roma 12 agosto 1937	si						
294. Lenzi Luciano	Budrio - 13 marzo 1934					si		
295. Le Pera Mario Sebastiano	Aprigliano - 4 settembre 1926	si						
296. Ligorio Antonio	Ceglie Messapico 7 gennaio 1932	si						
297. Liguori Ivan	Rieti 21 marzo 1931			si				
298. Linati Antonio	Milano - 22 giugno 1927					si		
299. Lo Caputo Vito Cosimo	Conversano 10 dicembre 1927						si	
300. Lo Monaco Antonino	Mazzarino - 18 luglio 1930							si
301. Lo Monte Giovanni	Palermo 4 novembre 1938					si	si	
302. Lonati Luciano	Brescia - 5 aprile 1932					si		
303. Lotti Antonio	Campobasso - 8 agosto 1933	si						
304. Lucarelli Vittorio	Roma 31 ottobre 1928	si						
305. Luciani Francesco	Messafiscaglia 4 giugno 1933							si
306. Lugli Tomaso	Bologna - 6 febbraio 1938					si	si	
307. Lunardo Carlo	Rovigo 18 gennaio 1926					si		
308. Lupia Vincenzo	Mantova - 15 luglio 1930					si		
309. Luppino Tommaso . . .	Sinopoli 24 dicembre 1938	si						
310. Maccagno Vittorio	Saronno - 15 marzo 1926					si		
311. Macchia Paolo	Roma 11 marzo 1936	si						
312. Maconi Luigi	Costa Valle Imagna - 28 marzo 1922					si		
313. Macrini Cesare	Pescara - 25 marzo 1927					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
314. Magistroni Antonio	Corbetta 25 agosto 1932					si		
315. Magistroni Carlo	Corbetta 13 novembre 1928					si		
316. Magliulo Vincenzo	Misilmeri 10 settembre 1930					si		
317. Magnani Mario	Cesena 20 aprile 1933						si	
318. Malabarba Giovanni	Segrate 8 ottobre 1937							si
319. Malcapi Claudio	Genova 5 marzo 1932					si		
320. Maldarelli Gianfranco	Casalecchio 31 luglio 1934					si		
321. Malerba Francesco	Milano 8 dicembre 1937						si	
322. Mammi Isidoro Gino	Albinea 25 maggio 1936	si						
323. Manca Mario	Luras 19 febbraio 1933					si		
324. Manetta Francesco	Campli 20 giugno 1929					si		
325. Mancini Attilio	Padova 13 febbraio 1933	si						
326. Mancini Sergio	Roma 1° agosto 1933	si						
327. Manes Emilio	Portocannone 1° luglio 1939	si						
328. Manfrini Zino	Gambulaga di Portamaggiore 18 luglio 1928	si						
329. Manuzzi Luigino	Cesena 9 gennaio 1928					si		
330. Manzotti Gian Francesco	Marino di Campo nell'Elba 7 novembre 1927					si		
331. Marchetti Nicolino	Serra S. Quirico 7 marzo 1934	si						
332. Mariani Aurelio	Desio 21 marzo 1928						si	
333. Marino Benedetto	Tunisi 6 febbraio 1918	si						
334. Marino Francesco	Cropalati 7 ottobre 1930							si
335. Marino Francesco Antonio	Cropalati 7 ottobre 1930	si						
336. Marino Salvatore	Aragona 27 settembre 1928						si	
337. Marino Tommaso	Trapani 20 settembre 1924			si				
338. Marrè Brunenghi Francesco	Albenga 16 dicembre 1935	si						
339. Marra Teodoro	Brindisi 17 maggio 1931						si	
340. Martino Camillo	Montesarchio 13 marzo 1931	si						
341. Martini Giuseppe	Roma 22 aprile 1935	si						
342. Martuscello Vittorio	Roccadaspide 28 marzo 1928					si		
343. Marzaroli Vittorino	Treviso 16 luglio 1930					si		
344. Matera Aristide	Genova 13 settembre 1928					si		
345. Mazzarri Nilo Franco	Piombino 29 settembre 1925		si					
346. Masciocchi Gianfranco	Aquila 3 settembre 1936	si						
347. Maso Gianni	Piove di Sacco 29 giugno 1934	si						
348. Massi Enzo	S. Elpidio a Mare 14 marzo 1932	si						
349. Mattioda Luigi	Castellamonte 15 gennaio 1924	si						
350. Maurizio Eugenio	Pontelongo 13 giugno 1928	si						
351. Mauro Ercole	S. Donato di Lecce 10 novembre 1931	si						
352. Mazzili Gaetano	Taranto 5 novembre 1929		si					
353. Melazzi Roberto	Milano 10 gennaio 1936	si						
354. Menarini Filippo	Bologna 26 maggio 1939	si						
355. Menozzi Paolo	Scandiano 1° giugno 1938							si
356. Messina Antonio	Trapani 1° gennaio 1936	si						
357. Milano Carlo	S. Cigliano 13 luglio 1939	si						si
358. Milella Pietro Paolo	Foggia 13 dicembre 1937	si						
359. Milite Francesco	Ogliastro Cilento 7 ottobre 1936	si						si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
360. Mina Angelo	Varallo Sesia 18 aprile 1931					si		
361. Minniti De Simeonibus Angelo Ugo	Lama dei Peligni 24 settembre 1938					si		
362. Mittino Mario .	Trecate 18 marzo 1927					si		
363. Monaco Luciano	Bari 7 febbraio 1929						si	
364. Mohovic Fabio	Fiume 14 febbraio 1936	si						
365. Molinari Tosatti Paolo .	Brescia 11 luglio 1939	si						
366. Montalbano Salvatore .	Sciacca 10 giugno 1927	si						
367. Monteleone Marco	Firenze 23 marzo 1936	si						
368. Monteleone Rocco	Torre Maggiore 5 agosto 1927					si	si	
369. Monti Vincenzo	Roma 7 dicembre 1925	si						
370. Montina Sergio .	S. Giovanni al Natisone 23 agosto 1926		si					
371. Morera Fernando .	Torino 16 gennaio 1925					si		
372. Morganti Mario .	Codroipo 18 novembre 1933					si		
373. Morlacchi Carlo	Roma 6 ottobre 1927	si						
374. Morera Fernando	Torino 16 gennaio 1925					si		
375. Moschen Maurizio . .	Levico 2 febbraio 1925		si					
376. Moselli Mario .	Torino 6 ottobre 1932					si		
377. Multari Rosario . . .	Taranto 23 agosto 1932							si
378. Muratore Corrado	Genova Rivarolo 15 luglio 1935						si	
379. Mustoni Bruno . .	Legnano 10 ottobre 1930	si						
380. Napoli Luigi	Napoli 29 dicembre 1932					si		
381. Nardin Carlo .	Firenze 4 marzo 1938	si						
382. Nicosia Ugo . . .	Sambuca di Sicilia 11 gennaio 1927					si		
383. Nicotra Luigi . .	Reggio Calabria 2 luglio 1938				si			
384. Nigrisoli Paolo . . .	Bologna 13 ottobre 1928					si		
385. Nuovo Giuseppe . .	Corato 26 dicembre 1927	si						
386. Nuti Franco	Lucca 7 ottobre 1929							si
387. Olivero Emilio .	Sori 20 aprile 1929					si		
388. Oprandi Claudio . . .	Fino del Monte 11 giugno 1929					si		
389. Osti Giorgio . . .	Rovigo 4 febbraio 1926						si	
390. Orabona Alfonso	Parete 21 aprile 1924	si						
391. Ottaviani Carlo	Castelleone 10 luglio 1934					si		
392. Pacchioni Corrado . .	Cavezzo 21 luglio 1929	si						
393. Padovani Pier Ugo .	Borgo Tossignano 23 maggio 1928						si	
394. Paganelli Gianfranco	Livorno 14 febbraio 1933	si						
395. Pagella Pietro	Stroppiana 30 marzo 1930					si		
396. Pagni Benvenuto .	S. Croce sull'Arno 6 dicembre 1922			si				
397. Pala Giuseppe	Sanluri 10 febbraio 1927					si		
398. Paladini Giovanni .	Orvieto 15 agosto 1930					si		
399. Palmieri Claudio . .	Trento 7 novembre 1931					si		
400. Palumbo Carmelo .	Catania 26 febbraio 1937	si					si	
401. Pampaloni Maurizio	S. Giovanni Valdarno - 18 settembre 1930					si		
402. Panciera Cesare .	Montebelluna - 8 ottobre 1935	si						
403. Paparoni Enrico . . .	Terni 6 gennaio 1939	si						
404. Paravizzini Daniele . .	Ferla 1° dicembre 1936							si

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
405. Parenti Gilberto	Bologna 26 ottobre 1929					si		
406. Pascali Gianfranco	Ascoli Piceno - 26 giugno 1934	si						si
407. Pastore Eugenio	Cosenza 26 febbraio 1935	si						
408. Pavetto Gian Carlo	Vestignè 23 dicembre 1935					si		
409. Peccenini Giovanni	Roma 27 luglio 1921					si		
410. Pecis in Lucarelli Marisa	Bergamo 29 aprile 1929	si						
411. Pedemonte Paolo	Saluzzo 17 giugno 1937	si						
412. Pellegrini Corrado	Barletta 18 aprile 1926					si		
413. Pelliccioni Sandro	Bologna 7 febbraio 1932					si		
414. Peria Tulumello Giuseppe	Palermo 26 ottobre 1926					si		
415. Perini Giuseppe	Ferrara 26 novembre 1925					si		
416. Perri Elio	Catanzaro 15 marzo 1923					si		
417. Persich Giovanni	Pireo 5 febbraio 1929	si						
418. Pescatori Giampaolo	Bologna 22 giugno 1934	si						
419. Petazzi Italo	Pinerolo 3 novembre 1927							si
420. Petrone Erasmo	Formia 14 ottobre 1935	si						
421. Pettorelli Lalatta Roberto	Verona 17 gennaio 1916					si		
422. Picchetta Franco	Savona 10 novembre 1933						si	
423. Piccioli Alberto	L'Aquila 30 luglio 1928						si	
424. Piccoli Eligio	Taranto 15 settembre 1931	si						
425. Pierleoni Gian Piero	Città di Castello 20 settembre 1925					si		
426. Pignedoli Domenico	Castelnuovo-Monti 22 marzo 1928	si						
427. Pillitteri Vincenzo	Roma 15 gennaio 1932					si		
428. Pimpinelli Giampiero	Perugia 5 ottobre 1937	si						
429. Pinelli Francesco	Roma 21 luglio 1932	si						
430. Pisano Franco	Cagliari 2 agosto 1935					si		
431. Pitto Emanuele	Genova 27 aprile 1935					si		
432. Poddi Marco	Cabras 28 febbraio 1939	si						
433. Podo Angelo	Galatina 26 luglio 1923							si
434. Poggi Umberto	Lodi 6 aprile 1925						si	
435. Polignano Alberto	Putignano 25 marzo 1928						si	
436. Pollono Francesco	Bollengo 22 luglio 1928					si		
437. Ponti Giangiacomo	Lecco 26 marzo 1933					si		
438. Pontoriero Girolamo Nicola	S. Ferdinando di Rosarno 1° gennaio 1937	si						
439. Porsia Francesco Paolo	Matera 5 gennaio 1935	si						si
440. Potenza Innocenzo	Treviso 7 novembre 1936	si						
441. Pozzi Luigi	Como 25 dicembre 1924					si	si	
442. Prestinari Giancarlo	Vercelli 7 gennaio 1929					si		
443. Prisco Carlo	Torre Annunziata 10 maggio 1926					si		
444. Provaggi Giovanni Battista	Loano 5 dicembre 1918		si					
445. Puccioni Francesco	Modena 12 febbraio 1930						si	
446. Pugliese Mario	Torino 10 aprile 1931					si		
447. Quaini Luigi	Trento 31 marzo 1929					si		
448. Quarta Giuseppe	Lecce - 3 agosto 1932					si		
449. Questa Guido	Milano 20 dicembre 1930						si	
450. Raciti Sebastiano	Piedimonte Etneo - 8 ottobre 1928		si					

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
451. Raffelini Raffaele Attilio	Genova 8 giugno 1935	si						
452. Raffone Filippo	Caserta 6 dicembre 1928	si					si	
453. Rambaldi Renato	Mirabello di S. Agostino 3 agosto 1936					si		
454. Randelli Gianni	Angri 18 luglio 1934					si		
455. Rastel Bogin Pietro	Ponte Canavese 23 novembre 1934					si		
456. Raucci Felice Falco	Roccarainola 18 gennaio 1929						si	
457. Ravaglia Giuseppe	Osimo 12 ottobre 1933	si					si	
458. Reali Vannucci Roberto	Pistoia 24 gennaio 1929					si		
459. Reginato Giampiero	Paderno del Grappa 29 aprile 1931						si	
460. Renzini Renzo	Gubbio 10 agosto 1936	si						
461. Repossi Giorgio	Sestri Levante - 6 aprile 1928					si		
462. Ricciardi Pollini Pier Tommaso	Firenze 17 febbraio 1939	si						
463. Ricci Cosimo	Francavilla Fontana 1° gennaio 1933							si
464. Riccio Corrado	Napoli 2 novembre 1927						si	
465. Riccio Luigi	Napoli 2 gennaio 1920					si		
466. Riccio Vincenzo	Marigliano 1° gennaio 1941	si						
467. Riitano Pasqualino	Guardavalle - 14 novembre 1928							si
468. Rizza Claudio	Noto 15 giugno 1930							si
469. Rombolà Francesco	Drapia - 27 settembre 1927						si	
470. Romano Giovanni	Messina 9 aprile 1929	si						
471. Romano Salvatore	Trapani 21 marzo 1921	si						
472. Rosmino Pier Vincenzo	Occimiano Monferrato 21 maggio 1928					si		
473. Rossoni Luigi	Sori 8 settembre 1930						si	
474. Rota Giovanni	Frattamaggiore - 29 marzo 1933			si				
475. Rufolo Ugo	Oliveto Citra 18 gennaio 1921						si	
476. Ruju Antonello	Sassari - 1° agosto 1933					si		
477. Russo Luigi	Adrano 12 ottobre 1936	si						si
478. Rustichelli Ivano	Bagnolo in Piano - 3 agosto 1930	si						
479. Salamone Giovanni	Roccadaspide 20 marzo 1929						si	
480. Salina-Borello Giorgio	Torino - 24 dicembre 1936	si						
481. Salvagni Adriano	Asola 1° marzo 1925		si					
482. Salvi Vittorio	Tripoli - 10 gennaio 1934					si		
483. Sanna Adriano	Sassari 9 maggio 1930	si						si
484. Santoprete Gianni Loreto	Rieti - 23 giugno 1930			si				
485. Santori Francesco Saverio	Roma 13 luglio 1936	si						
486. Sanvitale Mario	Santa Maria Capua Vetere - 18 aprile 1937					si		
487. Savazzini Gino	Palermo - 9 maggio 1928	si						
488. Savoia Antonio	Napoli 19 marzo 1927						si	
489. Sbrocchi Sergio	Roma 18 novembre 1932	si						
490. Scannavino Angelo	Chiavari 3 aprile 1934							si
491. Scaraglio Cesare	Genova - 11 novembre 1936	si						
492. Scatigna Tommaso	Cisterna 19 ottobre 1936	si						
493. Schittone Nino	Bardi 20 febbraio 1925					si		
494. Scialpi Gennaro	Martina Franca - 12 settembre 1921					si		
495. Sciarretta Corrado	Portocivitanova 17 settembre 1933					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
496. Sciarretta Donato	Lanciano 10 aprile 1931			si				
497. Scolari Pietro Luigi	Seniga 19 ottobre 1931	si						
498. Scotti Achille	Milano 23 maggio 1923					si		
499. Semeraro Gianfranco	Brindisi 5 luglio 1937	si						si
500. Serra Enrico	Genova 27 giugno 1934					si		
501. Sforza Antonio	Bari 14 aprile 1938						si	
502. Sgarbi Giorgio	Ferrara 13 aprile 1936					si		
503. Sgobbi Silvio	Bologna 10 settembre 1932					si		
504. Sguazzini Viscontini Carlo	Novara 21 maggio 1927					si		
505. Siliquini Pier Luigi	Castignano 11 gennaio 1933					si		
506. Silva Ettore	Milano 28 giugno 1934					si		
507. Simeone Maurizio	Roma 20 maggio 1928					si		
508. Simeone Lucio	Ponte 8 febbraio 1932					si		
509. Siniscalchi Giuseppe	Nocera Inferiore 1° luglio 1933						si	
510. Sinisi Donato	Ripacandita 25 novembre 1935	si				si		si
511. Sirugo Vincenzo	Canicattini Bagni 5 gennaio 1934							si
512. Sollazzo Mario	Napoli 7 aprile 1933					si		
513. Spadaro Giovanni Battista	Sciacca 24 giugno 1925					si	si	
514. Spanu Domenico	Villanova 1° maggio 1922							si
515. Spriano Giovanni	Asti 17 settembre 1933						si	
516. Spoliti Antonio	Torino 13 gennaio 1934					si		
517. Stavridis Alessandro	Venezia 6 dicembre 1934					si		
518. Steffè Sergio	Capodistria 10 marzo 1927	si						
519. Suriano Salvatore	Andria 2 luglio 1938						si	
520. Taborelli Roberto	Varese 30 settembre 1927			si		si		
521. Tacchi Vittorio	Perugia 27 maggio 1931						si	
522. Taddeo Giuseppe	Bengasi 28 ottobre 1929						si	
523. Talenti Pietro	Quiglio 5 marzo 1934	si						
524. Tangari Giannetto	Molfetta 4 gennaio 1926			si				
525. Tasca Umberto	Scicli 10 maggio 1927							si
526. Tardella Remo	Tolentino 18 marzo 1930	si						
527. Tecchio Giovanni	Padova 17 giugno 1933						si	
528. Tedeschi Alfredo	Cecina 3 agosto 1929		si					
529. Tegaldo Giuliano	Genova 23 luglio 1934	si						
530. Tentori Livio	Villa Vergano 7 agosto 1932	si						
531. Tella Giancarlo	Ancona 28 aprile 1937					si		
532. Terragni Roberto	Paderno Dugnano 1° giugno 1929	si						
533. Tessari Domenico	Monteforte d'Alpone 2 settembre 1937	si						
534. Terranova Santi	Arezzo 12 febbraio 1926						si	
535. Terzi Mario	La Spezia 31 gennaio 1916						si	
536. Tessore Alessandro	Torino 13 luglio 1933					si		
537. Thovez Giovannino	Trivento 16 novembre 1934					si		
538. Tofanari Neri Lodovico	Arezzo 3 marzo 1921					si		
539. Tognetti Gian Paolo	Legnago 24 giugno 1939					si		
540. Torrioli Elpidio	Città di Castello 2 maggio 1929						si	
541. Tos Luigi	Ivrea - 28 agosto 1929		si					
542. Trabucchi Luigi	Busseto 15 aprile 1927					si		
543. Travaglini Fiorenzo	Reggio Emilia - 14 giugno 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
544. Traverso Giorgio	Genova 15 giugno 1934	si						
545. Tredici Valerio	Velletri 6 luglio 1927	si						
546. Tricarico Vito	Palo del Colle 13 gennaio 1928	si						
547. Trinchese Gaetano	Martano 16 maggio 1928							si
548. Trinchi Enzo	Rieti 26 aprile 1936	si						
549. Tripaldi Vincenzo	S. Bartolomeo in Galdo 28 marzo 1930	si						
550. Trisoglio Luigi	Lu Monferrato 19 ottobre 1923						si	
551. Trocino Giuseppe	Crotone 10 ottobre 1930	si						
552. Trombaccia Tommaso	Napoli 28 gennaio 1934	si					si	
553. Trota Ezio	Ancona 7 ottobre 1932		si					
554. Turati Alessandro	Lissone 17 aprile 1917				si			
555. Turconi Alfredo	Busto Arsizio 4 gennaio 1929	si						
556. Turrini Pier Giuseppe	Chions 17 ottobre 1930					si		
557. Uberti Ugo .	Brescia 24 maggio 1925					si		
558. Ungar Ferenc . .	Budapest 2 novembre 1936	si						
559. Vacca Cosimo . .	Bari 22 luglio 1927				si			
560. Valbonesi Luigi .	Modigliana 16 marzo 1935	si					si	
561. Valente Giancarlo .	Piacenza 4 luglio 1932	si						
562. Valdisseri Loris . . .	Bologna 12 febbraio 1937					si		
563. Valente Mario . . .	Chiasso 4 giugno 1915					si		
564. Valli Giovanni .	Valmorea 2 dicembre 1929					si		
565. Vangelista Domenico	Cavarzere 13 febbraio 1927					si		
566. Vannucci Reali Roberto	Pistoia 24 gennaio 1929					si		
567. Vasciaveo Francesco	Cerignola 8 luglio 1932					si		
568. Vassallo Andrea	Altofonte 26 gennaio 1932						si	
569. Vena Pietro . . .	Roggiano Gravina 30 marzo 1937					si		
570. Veneroni Gian Carlo	Vigevano 11 agosto 1937	si						
571. Venturini Paolo	Venezia 2 ottobre 1930	si						
572. Venturino Giovanni Battista .	Savona - 12 giugno 1936	si						
573. Vero Bruno	Cervere 17 giugno 1930					si		
574. Vespasiani Antonio	Ripatransone - 28 agosto 1937					si		
575. Vigili Sergio	Persico Dosimo 27 maggio 1928					si		si
576. Villani Ennio	Bologna - 12 agosto 1929					si		
577. Villano Valerio	Portici 18 luglio 1940	si						
578. Vitulo Luigi	Adria - 17 marzo 1931	si						
579. Volonteri Giovanni . . .	Domodossola 16 novembre 1935					si		
580. Vori Sandro	Roma - 10 ottobre 1924						si	
581. Zaccarello Luciano	Messina - 1° aprile 1937					si		
582. Zadra Costantino	Fener di Alano di Piave 1° novembre 1925					si		
583. Zaghis Rolando . .	Chions - 1° ottobre 1933					si		
584. Zallocco Luciano	Fabriano 20 settembre 1936					si		
585. Zambelli Ernes	Romans d'Isonzo 15 agosto 1934						si	
586. Zanchini Massimo . .	Napoli 28 ottobre 1939	si						si
587. Zappata Paolo . .	Ancona 17 febbraio 1935	si					si	
588. Zarotti Franco .	Reggio Emilia 29 marzo 1921					si		
589. Ziaco Renato . . .	Roma - 20 febbraio 1927	si						
590. Zinghi Gianfranco	Castelraimondo 20 ottobre 1936					si		si
591. Zotti Pierantonio . .	Sagrado 15 luglio 1935	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12286)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in chimica, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 26 giugno 1972, con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione, tra altri, di un concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in chimica;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971, ha approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

(Numero dei posti messi a concorso)

E' indetto un concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in chimica, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione al concorso)

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in chimica, nonchè del diploma di abilitazione allo esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

(Domande di ammissione al concorso)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 *A-bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare il recapito, con la indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

(Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina)

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

(*Documentazione di rito*)

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*) ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

(*Categoria di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta*)

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio e diploma di abilitazione prescritti;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio e diploma di abilitazione prescritti;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5,

comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(*Regolarizzazione dei documenti*)

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

(*Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame*)

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

(*Prove di esame - diario delle prove*)

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma allegato *C* al presente decreto.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 gennaio 1973, con inizio alle ore 8,30.

La prova scritta sarà effettuata, il detto giorno 9 gennaio 1973, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (via della Luce, n. 34 *A-bis*).

Immediatamente prima dell'inizio di tale prova, i candidati verranno direttamente informati se, nel successivo giorno 10 gennaio 1973, la prova pratica sarà effettuata presso la citata Direzione generale dei monopoli di Stato, ovvero presso l'istituto chimico dell'Università di Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nei giorni e nell'ora specificati per sostenere le dette prove.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove (scritta e pratica) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove (scritta e pratica) e del punto conseguito nel colloquio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Art. 11.

(*Pubblicazione della graduatoria e gravami*)

Le graduatorie di cui al precedente art. 10 saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

(*Nomina dei vincitori a servizio di prova*)

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, della indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

(*Assegnazione della sede di servizio*)

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1972
Registro n. 19 Monopoli, foglio n. 178

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi altoatesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

1) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

2) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

3) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o, in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*: le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*: I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle Amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 3 ottobre 1972 *Il Ministro*: VALSECCHI

ALLEGATO *C*

Programma dell'esame di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva, per laureati in chimica.

Prova pratica

Analisi chimica quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati e sul procedimento di analisi.

Prova scritta

Svolgimento sul tema:

Analisi chimica strumentale mediante metodi:

a) elettrochimici;
b) radiochimici;
c) spettrochimici;
d) ottici;
e) estrattivi;
f) cromatrografici.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto della prova pratica e della prova scritta e sarà integrato con domande riguardanti:

a) concetti e principi fondamentali di chimico-fisica;

b) nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) nozioni sui beni demaniali e sui beni patrimoniali dello Stato e degli enti autarchici territoriali, nonchè sui monopoli fiscali;

d) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale Via della Luce numero 34 A-*bis* 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (provincia di .) il .
e residente dal (1) in (c.a.p. .)
(provincia di .) via n.. .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in chimica conseguito presso l'Università di in data . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

li .

Firma (7)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra:

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(12357)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1972, n. 6.
Indennità dei consiglieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale, *ediz. spec., della Regione n.* 36 *dell'*11 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(*Oggetto*)

Le indennità di cui agli articoli 9 e 26 dello Statuto della Regione Calabria sono regolate dalla presente legge.

A titolo di funzione, a tutti i Consiglieri della Regione Calabria viene corrisposta una somma mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante a membri del Parlamento Nazionale, nella seguente misura:

a) 100/100 al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta;

b) 80/100 ai Vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta;

c) 70/100 ai Segretari del Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari e del collegio dei revisori dei conti;

d) 65/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari;

e) 63/100 ai Segretari delle Commissioni consiliari;

f) 60/100 ai Consiglieri regionali.

Art. 2.
(*Rimborso spese di trasporto*)

Ai Consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto, variabile in relazione alla distanza tra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nella seguente misura netta: L. 20.000 fino a 20 km; L. 40.000 fino a 40 km.; L. 60.000 fino a 60 km.; L. 90.000 fino a 90 km; L. 110.000 fino a 120 km.; L. 130.000 fino a 140 km.; L. 160.000 fino a 170 km.; L. 180.000 fino a 200 km.; L. 200.000 oltre i 200 km.

I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso spese di trasporto.

Per ogni giornata di assenza, sarà trattenuta una somma pari ad 1/15 dell'indennità mensile prevista dal presente articolo.

Art. 3.
(*Diaria*)

Ai Consiglieri regionali è corrisposta per attività inerenti il loro mandato una diaria di L. 120.000 mensili presuntivamente calcolata sulla base di 15 giorni di presenza media al mese. L'Ufficio di presidenza può decidere di non corrispondere in tutto od in parte la diaria ai Consiglieri assenti senza giustificato motivo.

Art. 3.
(*Missione*)

Il Consigliere regionale inviato fuori regione in missione per conto del Consiglio o della Giunta regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalità che saranno rispettivamente stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio o dalla Giunta.

Il Consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera di L. 20.000.

L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata del 50 per cento per le trasferte effettuate all'estero.

Art. 5.
(*Decorrenza*)

Le indennità di cui all'articolo 1, il rimborso per spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dal giorno della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

Art. 6.
(*Norma finanziaria*)

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico al capitolo 101 del bilancio della Regione per l'anno 1972.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 10 novembre 1972

GUARASCI

(12446)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.